



Sentenza n. 133 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 12 maggio 2021, deposito del 25 giugno 2021
comunicato stampa del [25 giugno 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. [156 del 2020](#)

parole chiave:

FILIAZIONE – STATO CIVILE – IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE – DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE L'AZIONE DI IMPUGNAZIONE

disposizioni impugnate:

-art. 263, comma 3, del [codice civile](#), come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 76 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- art. 8 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale; non fondatezza

Nel corso di un giudizio di **impugnazione del riconoscimento del figlio** per difetto di veridicità, il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del riconoscimento, non consentiva che, per lo stesso soggetto, il **termine di un anno per proporre l'azione di impugnazione** decorra **dalla conoscenza della non paternità**, anziché **dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita**, come prevedeva per tutte le ipotesi diverse da quella menzionata, compresa l'impugnazione per difetto di veridicità. Secondo il giudice *a quo*, inoltre, l'azione di impugnazione non avrebbe dovuto essere impedita dal decorso di un **termine** come quello **di cinque anni** a decorrere **dall'annotazione del riconoscimento** (previsto dalla stessa norma per l'autore del riconoscimento che scopra la propria impotenza al tempo del riconoscimento o per la madre che abbia effettuato il riconoscimento e provi di avere ignorato l'impotenza del presunto padre), poiché tale termine trascorre a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

Dopo aver escluso la violazione dell'art. 76 Cost. (avendo ritenuto rispettoso dei principi indicati dalla legge delega n. 219 del 2012 quanto previsto dal legislatore delegato), la Corte costituzionale ha giudicato fondate le **questioni sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.** Secondo il giudice

rimettente, la norma censurata, non prevedendo la decorrenza del termine annuale dalla conoscenza *tout court* della non paternità, a prescindere dalla causa che giustifichi l'impugnazione, avrebbe introdotto un «**trattamento irragionevolmente discriminatorio**» sotto due diversi profili: come la stessa Corte costituzionale riassume efficacemente nella motivazione della decisione, per il giudice *a quo*, «per un verso, rileva l'irragionevolezza del richiamo esclusivo alla scoperta dell'impotenza, posto che il padre può ben ignorare (e non avere ragioni per sospettare) la non paternità, anche in ipotesi diverse da quella citata»: e «tale censura reca con sé il dubbio di un'irragionevole disparità di trattamento fra chi possadimostrare la propria impotenza, onde sottrarsi alla decadenza dall'azione, e chi non sia affetto da tale patologia»; per un altro verso, rileva invece «l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina sul disconoscimento di paternità, che contempla, oltre alla scoperta dell'impotenza, un più ampio novero di fatti, la cui dimostrazione fa decorrere il *dies a quo* del termine annuale».

Sotto il primo profilo, la Corte ha ritenuto che la **limitazione della possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza** effettivamente comportasse, in modo palese, «una **irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento**, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento». Sotto il secondo profilo, è stato ritenuto irragionevole che la norma censurata rendesse **più difficile al padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine annuale per l'impugnazione del riconoscimento**, rispetto a quanto consentito al padre coniugato dall'articolo 244 del codice civile, relativamente alla decadenza del termine annuale per l'azione di disconoscimento della paternità. Poiché il secondo può avvalersi anche di altre prove, in aggiunta alla prova dell'impotenza (tra cui quella dell'adulterio), onde sottrarsi *al dies a quo* che altrimenti decorre dalla nascita, la Corte ha rilevato, anche sotto questo aspetto, una «**irragionevole diversità di trattamento, che fini[va] per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio** rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio».

In considerazione delle irragionevoli disparità di trattamento evidenziate, è stata pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, «nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità». Di conseguenza è stata considerata assorbita, in riferimento allo stesso oggetto, l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, posta con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; mentre è stato escluso che sia lesiva di tale ultimo parametro la previsione del **termine quinquennale**, di cui all'art. 263, terzo comma del codice civile. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che «il decorso di un tempo così lungo radice il **legame familiare** e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul **consolidamento dello status filiationis**, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa». Dopo aver rimarcato che «**nessuna censura di non proporzionalità** può, dunque, muoversi – anche nel coordinamento fra l'interpretazione dell'art. 8 CEDU, offerta dalla Corte EDU, e il quadro dei principi costituzionali – alla scelta operata dal legislatore che, nella sua **discrezionalità**, ha ritenuto di sacrificare l'interesse dell'autore del riconoscimento, a far valere in via giudiziale l'identità biologica, a beneficio dell'**interesse allo status filiationis consolidatosi** dopo cinque anni dal suo sorgere», la Consulta ha infine ritenuto opportuno sottolineare che «l'**interesse a far valere la verità biologica** non risulta in assoluto estromesso dal giudizio, in quanto esso può essere fatto valere dallo stesso figlio, per il quale l'azione di impugnazione del riconoscimento risulta imprescrittibile».

Pietro Masala